



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 318

15 dicembre 2023

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 1688/2023 PROT. 354214 DEL 28/11/2023 – EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO ADEGUATO AL DECRETO MINISTERIALE N. 96 DEL 06/06/2023 PAG. 4
- DECRETO RETTORALE N. 1695/2023 PROT. 355941 DEL 29/11/2023 – EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE E IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA PAG. 19
- DECRETO RETTORALE N. 1697/2023 PROT. 355945 DEL 29/11/2023 – EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240 DEL 2010, DI CUI AL D.R. N. 977/2013 E SS.MM.II. PAG. 27
- DECRETO RETTORALE N. 1698/2023 PROT. 355957 DEL 29/11/2023 – EMANAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO, ALLEGATO 4, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA BENI CULTURALI PAG. 56
- DECRETO RETTORALE N. 1700/2023 PROT. 356211 DEL 29/11/2023 – EMANAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO, ALLEGATO 4, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA PAG. 57
- DECRETO RETTORALE N. 1742/2023 PROT. 365822 DEL 06/12/2023 – EMANAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE E L’ACCESSO ALLE ATTREZZATURE CONDIVISE, ALLE FACILITY E ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA” PAG. 59

DECRETI E DELIBERAZIONI**1. Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6717 PROT. 317423 DEL 30/10/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3182 DEL 31/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO CHIM – SSD CHIM/02 – CHIMICA FISICA PAG. 67

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6722 PROT. 317429 DEL 30/10/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3016 DEL 23/05/2023, PER UN POSTO DA RTT IN TENURE TRACK PER IL DIPARTIMENTO FILCOM – SSD M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA PAG. 68

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6781 PROT. 319535 DEL 31/10/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3016 DEL 23/05/2023, PER UN POSTO DA RTT IN TENURE TRACK PER IL DIPARTIMENTO FILCOM – SSD M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA PAG. 70

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6782 PROT. 319536 DEL 31/10/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2762 DEL 12/05/2023, PER UN POSTO DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC – SSD MED/06 ONCOLOGIA MEDICA PAG. 71

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6931 PROT. 330229 DEL 09/11/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3017 DEL 23/05/2023, PER UN POSTO DA RTT IN TENURE TRACK PER IL DIPARTIMENTO LILEC – SSD L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE PAG. 72

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6937 PROT. 330323 DEL 09/11/2023 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO RIF. 3942 DEL 29/06/2023, PER DUE POSTI DA RTD IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI – SSD ING-ING/31 – ELETTROTECNICA PAG. 73

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7048 PROT. 334995 DEL 13/11/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3465 DEL 12/06/2023, PER UN POSTO DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC – SSD MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA PAG. 74

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7068 PROT. 336643 DEL 14/11/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3014 DEL 23/05/2023, PER UN POSTO DA RTT IN TENURE TRACK PER IL DIPARTIMENTO DAR – SSD SPS/01 – FILOSOFIA POLITICA PAG. 76

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7070 PROT. 336647 DEL 14/11/2023 – APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3945 DEL 29/06/2023, PER UN POSTO DA RTD IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI – SSD ING-IND/32 – CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI PAG. 77

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7071 PROT. 336649 DEL 14/11/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3466 DEL 12/06/2023, PER UN POSTO
RTD TIPO B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC – SSD MED/18 CHIRURGIA
GENERALE PAG. 78

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7300 PROT. 349649 DEL 23/11/2023 –
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO RIF. 3467 DEL 12/06/2023, PER UN
POSTO DA RTD TIPO B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC – SSD MED/14
NEFROLOGIA PAG. 79

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7466 PROT. 357856 DEL 30/11/2023 –
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO RIF. 3789 DEL 23/06/2023, PER UN
POSTA DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC – SSD MED/15 MALATTIE DEL
SANGUE PAG. 81

2. Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6932 PROT. 330232 DEL 09/11/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 2619/2023 PAG. 82

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6933 PROT. 330249 DEL 09/11/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 3448/2023 PAG. 83

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7336 PROT. 352071 DEL 27/11/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 3006/2023 PAG. 84

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7419 PROT. 355717 DEL 29/11/2023 – CHIUSURA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMINA 1, AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E
BIOTECNOLOGIE – FABIT DI QUESTO ATENEIO – RIF. 6195/2023 PAG. 86

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7449 PROT. 357036 DEL 30/11/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 4117/2023 PAG. 87

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7498 PROT. 359520 DEL 01/12/2023 –
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 3898/2023 PAG. 88

ATTI NORMATIVI**DECRETO RETTORALE N. 1688/2023 PROT. 354214 DEL 28/11/2023****IL RETTORE**

Oggetto: Emanazione del Regolamento didattico di Ateneo adeguato al Decreto Ministeriale n. 96 del 06/06/2023.

- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii;
- Richiamato** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge n. 341 del 19/11/1990 ed in particolare l'art. 11;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 96 del 06/06/2023, “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
- Vista** la Nota del MUR Prot. 17702 del 05/10/2023, con la quale si comunica agli atenei una procedura di “approvazione semplificata” delle modifiche al Regolamento didattico di ateneo di cui al Decreto Ministeriale n. 96 del 06/06/2023;
- Vista** la Nota del MUR del 13/10/2023 Prot. 18691, che contiene indicazioni operative e scadenze in merito agli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 06/06/2023, n. 96;
- Visto** il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 1503 del 31/10/2023, di approvazione della modifica al Regolamento didattico di Ateneo secondo la procedura semplificata prevista dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Acquisito** il parere favorevole espresso dal CUN in data 15/11/2023 sulla proposta di modifica al Regolamento didattico di Ateneo;
- Visto** il Decreto Direttoriale Prot. n. 22613 del 17/11/2023, con il quale si autorizza il Magnifico Rettore a emanare con proprio decreto la modifica alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;
- Ritenuto** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo di cui alle premesse, ai sensi della Legge n. 341 del 19/11/1990;

DECRETA

Art. 1 – di emanare le modifiche alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – il Regolamento didattico di Ateneo modificato entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
(Prof. Giovanni Molari)

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi nonché dell'art. 5 della D.lgs n. 33/2013 in materia di accesso civico a dati e documenti si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: AFORM – Area Formazione e Dottorato/Settore Progettazione Didattica

Responsabile del procedimento: Patrizia Pinardi, tel. 051 2094606, e-mail patrizia.pinardi@unibo.it

Allegato n.1

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Testo coordinato del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DR n. 609 del 06.08.2013 e successive modifiche e integrazione

INDICE

- ART. 1 – Definizioni
- ART. 2 – Autonomia didattica
- ART. 3 – Titoli e corsi
- ART. 4 – Rilascio dei titoli
- ART. 5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio
- ART. 6 – Crediti formativi universitari
- ART. 7 – Riconoscimento dei crediti
- ART. 7.bis – Mobilità nazionale
- ART. 8 – Iscrizione ai corsi
- ART. 9 – Ammissione ai corsi
- ART. 10 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali
- ART. 11 – Orientamento e tutorato
- ART. 12 – Periodi di studio all'estero
- ART. 13 – Programmazione delle attività didattiche
- ART. 14 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative
- ART. 15 – Studenti a tempo parziale e percorso breve
- ART. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto
- ART. 17 – Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto
- ART. 18 – Prova finale
- ART. 19 – Commissioni per la prova finale
- ART. 20 – Iscrizione a singole attività formative
- ART. 21 – Compiti didattici
- ART. 22 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti
- ART. 23 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
- ART. 24 – Opzione per gli ordinamenti vigenti a regime transitorio

ART. 25 – Carriere e diritti degli studenti**ART. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio****ART. 27 – Strutture dell'Università di Bologna****Art. 1 – Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- b) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04;
- c) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;
- d) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con Università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazione finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione;
- e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;
- f) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei decreti ministeriali;
- g) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- l) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
- m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- o) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;
- p) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che deve seguire lo studente per il conseguimento del titolo di studio;
- q) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;

-
-
- r) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
 - s) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio.

Art. 2 – Autonomia Didattica

1. Il presente regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito Università di Bologna.
2. Gli ordinamenti dei corsi di studio sono riportati negli allegati facenti parte integrante del presente regolamento. In particolare, per ciascun corso di studio, le determinazioni relative a:
 - denominazione e obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di appartenenza;
 - quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del DM 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali previsti. Il corso di studio individua altresì gli sbocchi professionali previsti anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
- 2bis. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente per le classi di laurea o le classi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
3. Gli ordinamenti previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell'art.24, co.2 del presente regolamento.

Art. 3 – Titoli e corsi

1. L'Università di Bologna rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca – abbreviato con le diciture Dott. Ric. Ovvero PhD – (III ciclo), conseguiti al termine rispettivamente dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. I corsi di III ciclo sono disciplinati dalla normativa vigente e da appositi regolamenti.
2. L'Università di Bologna rilascia i titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado a conclusione dei corsi di tirocinio formativo attivo. Può attivare corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
3. L'Università di Bologna istituisce e disciplina, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti disciplinandoli con apposito regolamento.
4. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.

Art. 4 – Rilascio dei titoli

1. I titoli di studio rilasciati dall'Università di Bologna sono contrassegnati da denominazioni coincidenti con quella del corso di studio corrispondente come approvata dagli Organi competenti, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
2. L'Università di Bologna può organizzare percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con Università italiane o estere possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le verifiche devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità.
4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di una unica pergamena con l'indicazione delle Università convenzionate, della denominazione congiunta del titolo e la eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione.
5. L'Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese, o in altra lingua, in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea così come recepito dalla normativa italiana.

Art. 5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio di corso di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla Scuola competente l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio, nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. Provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio non riferiti a una Scuola, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
2. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010 e da eventuali linee guida degli Organi competenti. È inoltre richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi nonché la relazione del nucleo di valutazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 – Crediti formativi universitari

1. Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dai regolamenti didattici dei corsi di studio in misura non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Nei regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, per ciascun corso di studio non può essere previsto un numero di esami o valutazioni finali di profitto superiore a quello previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea. Con delibera degli Organi competenti sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
3. L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

Art. 7 – Riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d'Ateneo. Il Consiglio di corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi. Con riferimento ai corsi di studio dell'Università di Bologna erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.
2. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare e relativi ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare o in più settori, il Consiglio di corso di studio individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base ai risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
4. Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento del corso di studio, entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
5. Nell'ambito di programmi di scambio o percorsi integrati, la delibera di approvazione del learning agreement da parte del Consiglio di corso di studio non è necessaria nel caso in cui siano stati approvati dal Consiglio di corso di studio pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti.
6. Il Consiglio di corso di studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 7 bis – Mobilità nazionale

1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – Iscrizione ai corsi

1. La scelta del corso avviene al momento dell'iscrizione al corso stesso. Le procedure di iscrizione all'Università sono effettuate esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.
2. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 9 – Ammissione ai corsi

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché in possesso di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. È altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori obblighi formativi derivanti dalla verifica delle conoscenze di cui al comma precedente.
3. Per i singoli corsi di laurea sono definite le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. I regolamenti didattici dei corsi di laurea ne determinano le relative modalità di accertamento nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, il Consiglio di corso di laurea definisce i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro i termini definiti dagli Organi competenti. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo il Consiglio di corso di laurea può altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.
5. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.
6. I Consigli dei corsi di studio coinvolti possono attuare forme di autovalutazione guidata della preparazione iniziale da rendere tempestivamente accessibili agli interessati.
7. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. Qualora lo studente presenti il diploma supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. In deroga alle disposizioni precedenti è consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali.
8. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali.
9. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
10. L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 10 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

1. L'ordinamento di ciascun corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di studio.
 2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
- 2bis. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
3. I regolamenti didattici di corso di studio, determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione dei piani di studio individuali che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.
Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
 4. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di corso di studio, avvalendosi anche di appositi Gruppi di lavoro referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al comma precedente.
 5. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dai Consigli di corso di studio, tenendo conto delle linee guida stabilite dagli Organi competenti.

Art. 11 – Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo.
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dall'Amministrazione generale e dalle Strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

Art. 12 – Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso Università o altri Organismi esteri presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le Università o gli Organismi di cui sopra.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.

3. Lo studente all'estero può:
 - frequentare attività formative;
 - frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
 - preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e altre attività formative.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Il Consiglio di corso di studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di corso di studio interessati, la scelta delle attività formative, da svolgere presso l'Università ospitante – e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza – viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.
5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui all'art. 4, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il Consiglio di corso di studio conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, approvato dal Consiglio di corso di studio, modifica automaticamente il piano di studi. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al Coordinatore del Consiglio di corso di studio.
7. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di corso di studio, utilizzando, laddove possibile, il sistema di conversione dei voti ECTS.
8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.
9. Gli studenti che, in autonomia, sospendono gli studi in Italia per proseguirli all'estero, possono chiedere al Consiglio di corso di studio il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 13 – Programmazione delle attività didattiche

1. Gli Organi competenti definiscono la data di inizio e di fine delle attività didattiche per ogni anno accademico.
2. Annualmente il Consiglio di corso di studio propone al Dipartimento di riferimento, e a eventuali altri dipartimenti interessati, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento definendo:
 - gli obiettivi formativi;
 - i contenuti disciplinari;
 - il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;

-
- la sede;
 - le modalità di svolgimento delle attività formative;
 - le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto;
 - la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).
3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
 4. Per i corsi di studio internazionali, su proposta del Dipartimento, il Consiglio di amministrazione su parere del Senato accademico, previa consultazione dell'Area Relazioni internazionali, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la presentazione della domanda per la prova finale, inclusi i periodi per lo svolgimento della stessa. Il Consiglio di amministrazione delibera in modo da consentire un congruo periodo per la promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio.
 5. Il Dipartimento, annualmente, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, i Consigli di corso di studio e la Scuola dove presente, stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi competenti, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.
 6. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale.
 7. La sessione d'esame è unica e ha inizio, di norma, il 15 ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Le verifiche non possono essere sostenute prima della fine del relativo insegnamento, in relazione all'anno di iscrizione, con l'eccezione degli studenti ammessi al percorso breve.
 8. Il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni. Per raggiungere migliori risultati nel processo di apprendimento, il Dipartimento, previo parere vincolante della Commissione paritetica docenti-studenti espresso a maggioranza degli aventi diritto, con delibera annuale, può prevedere una diversa organizzazione del numero degli appelli e delle modalità di verifica del profitto in presenza di una riorganizzazione della didattica che sostenga lo studente nel suo percorso formativo, prevedendo un potenziamento dei servizi di orientamento e tutorato.
In ogni caso non è possibile limitare il numero di iscrizioni ad un medesimo appello.
 9. Per i corsi di studio internazionali, il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede un numero di appelli per gli esami o valutazioni finali di profitto coerenti con l'organizzazione didattica.
 10. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
 11. Il periodo di svolgimento delle prove finali va dal 7 gennaio al 23 dicembre.
 12. Il Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti e la Scuola di riferimento se presente, fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

Art. 14 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli Organi competenti.
2. L'Ateneo promuove la sperimentazione di modalità didattiche innovative attraverso progetti e interventi finalizzati alla valorizzazione e all'aggiornamento continuo delle competenze dei docenti nonché allo sviluppo di capacità critiche e autonome degli studenti nell'apprendimento.

Art. 15 – Studenti a tempo parziale e precorso breve

1. Lo studente ha la possibilità di completare i corsi di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (studente a tempo parziale).
L'iscrizione con modalità flessibile non è possibile per i:
 - corsi a ciclo unico regolati da normative europee;
 - corsi internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.L'opzione per il percorso flessibile può essere presentata dai soli studenti iscritti in corso a partire dal primo anno di corso.
Sarà consentito allo studente a tempo parziale di rientrare successivamente nel percorso normale a condizione che sia in corso e che la permanenza nel percorso flessibile sia almeno biennale.

Art. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto

1. I Regolamenti didattici di corso di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli Organi competenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
3. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, anche in via telematica, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità.
5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di rifiutare il voto. Il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sul singolo insegnamento.
6. Il credito è acquisito con il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto.
7. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.
9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 17.

10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dall'esame o valutazione finale di profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

Art. 17 – Commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto

1. Le Commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento. In caso di prove d'esame o di valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori.
3. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio, il Direttore del Dipartimento o, laddove esistente, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni.
4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame o valutazione finale di profitto, il docente responsabile dell'attività ne propone la composizione al Coordinatore di corso di studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere, preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Alla Commissione è demandato il controllo del rispetto delle propedeuticità delle attività formative.

Art. 18 – Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti.
3. La prova finale dei corsi di laurea avviene, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Il Dipartimento prevede forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 19.
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di corso di studio può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi

competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici.

6. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di corso di studio, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale.
9. La Commissione della prova finale, in via preliminare, può deliberare sulla non ammissibilità del candidato a tale prova.
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.
12. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dallo svolgimento della prova finale ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare svolgimento dei suoi lavori. L'adesione a questo obbligo da parte del Presidente della Commissione costituisce compito didattico.
13. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Art. 19 – Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio, il Direttore del Dipartimento o, laddove esistente, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni. Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle Commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore.

Art. 20 – Iscrizione a singole attività formative

1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio.
2. L'iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prova finale. Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano previsti nel regolamento didattico dei corsi di studio di provenienza.
3. L'iscrizione a singole attività formative è inoltre consentita:

-
- ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, purché non iscritti ad altro corso di studio dell'Ateneo, limitatamente alle attività formative attivate presso corsi di studio che prevedano il medesimo diploma come titolo di accesso;
 - ai cittadini stranieri diplomati o iscritti ad Università estere;
 - agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, qualora la frequenza di singole attività formative sia contemplata nell'ambito della programmazione dell'attività didattico-formativa deliberata, per ciascun anno accademico, dal Collegio dei docenti.
4. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati, garantendo, in ogni caso, la sostenibilità dal punto di vista della logistica.
 5. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Consiglio di amministrazione può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
 6. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli Organi competenti e dai Consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici.

Art. 21 – Compiti didattici

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, ulteriormente specificate nelle linee di indirizzo deliberate dagli organi competenti. Le attività svolte dai professori e dai ricercatori sono annotate nel consuntivo delle attività che deve essere compilato con le modalità ed entro il termine annualmente definito dagli Organi competenti nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
2. I professori e i ricercatori, di norma, svolgono l'attività didattica di cui al comma precedente nella sede di servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio, secondo gli indirizzi degli Organi competenti.
3. Il Dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici e degli orari di ricevimento svolti durante l'intero arco dell'anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o ricerca.
4. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e, laddove previsto dalla normativa, dai regolamenti e dai contratti, ai ricercatori.
5. I professori di ruolo e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi registri entro 30 giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative firmando digitalmente entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.
6. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività, apponendo il visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.

Art. 22 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti

1. Il Consiglio della Scuola, ovvero il Consiglio di Dipartimento qualora la Scuola non sia prevista, approva una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti e la invia agli Organi per quanto di competenza.
2. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010.

Art. 23 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

Art. 24 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

1. È assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi competenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari attivati in base ai previgenti ordinamenti o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università di Bologna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e corsi professionalizzanti che prevedono titoli rilasciati dall'Ateneo.

Art. 25 – Carriere e diritti degli studenti

1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli studenti sono disciplinate dal regolamento degli studenti e da appositi regolamenti di Ateneo.

-
-
2. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di genere, età, caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni o orientamenti personali, coerentemente con la Carta dei diritti degli studenti approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 8/09/2011 per quanto compatibile con i regolamenti di ateneo.

Art. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad un stesso Consiglio

1. Il Dipartimento può deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l'afferenza di più corsi di studio di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso Consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti criteri:
 - a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo;
 - b) identità o affinità della classe di laurea;
 - c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe;
 - d) trasformazione degli ordinamenti didattici.
2. Di norma, non possono essere accorpati in un unico Consiglio più corsi di studio con Dipartimenti di riferimento diversi.
3. In nessun caso un corso di studio può coincidere con il Consiglio della Scuola di riferimento.

Art. 27 – Strutture dell'Università di Bologna

1. Le Strutture dell'Università di Bologna sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale.
2. Per i corsi afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale, l'Università di Bologna può individuare quali strutture didattiche, anche interateneo, competenti per l'attivazione e la gestione dei corsi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 446/2020, Fondazioni di partecipazione istituite ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nelle quali si realizza anche, con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali, la consultazione di cui all'art. 11 comma 4 del D.M. n. 270/2004.
Tali Fondazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, potranno svolgere attività volte a promuovere e sviluppare la formazione professionale universitaria, anche mediante sostegno finanziario, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

DECRETO RETTORALE N. 1695/2023 PROT. 355941 DEL 29/11/2023

IL RETTORE

Oggetto: Emanazione del Regolamento per la tutela legale e il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa.

- VISTO l'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO l'art. 18 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67;
- RICHIAMATO l'art. 1, comma 6 dello Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale del 13 dicembre 2011 n. 1203 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2014, n. 103, con cui l'Ateneo ha deciso di disdettare la polizza per la tutela legale dei dipendenti accantonando in bilancio una somma pari a 40.000 euro per tale uso, corrispondente al valore del premio annuo;
CONSIDERATO	il vincolo di 40.000,00€ UA.A.AMM.SRDG – PROGETTO: NR. 67066 “SRDG_FONDI.UPSL” – “CA.EC.05.01.07.05 – Costi per liti (patrocinio legale dipendenti)” – Vincolo 844 – ANNO 2023;
CONSIDERATO	che il presidio delle procedure di liquidazione delle spese legali transita da S.S.R.D. – Unità Professionale Servizi Legali ad APOS – Area del Personale;
CONSIDERATA	la giurisprudenza maggioritaria, in particolare Cass. Lav. N. 32258/2021 e Cass. n. 6227/2009
CONSIDERATO	il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 4 ottobre 2022;
CONSIDERATA	l'opportunità di disciplinare il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Ateneo per procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa ed amministrativo-contabile, avviati in relazione a fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro reperibilità;
ACQUISITO	il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2023;
PRESO ATTO	che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 31 ottobre 2023, ha approvato l'emanazione del Regolamento per la tutela legale e il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, conferendo altresì mandato dal Direttore Generale a riesaminare ed eventualmente riformulare i commi 4 e 5 dell'art. 2 in modo da renderne più chiaro l'ambito di applicazione;
CONSIDERATO	che all'esito del riesame è stata confermata la corrispondenza della attuale formulazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del Regolamento con la giurisprudenza in materia, la quale stabilisce che l'Ufficio preposto non può sostituirsi nell'attività di accertamento che è propria solo di un giudice; ed è pertanto corretta la previsione secondo la quale è possibile procedere ad un rimborso delle spese legali solo nel caso in cui dalla sentenza di assoluzione si possa evincere con certezza l'assoluta estraneità dei fatti dei dipendenti coinvolti e ciò può stabilirlo soltanto il giudice chiamato ad esprimersi nel merito;
RITENUTO	di poter procedere alla emanazione del Regolamento nella formulazione sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2023

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

di emanare il Regolamento per la tutela legale e il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, come riportato nell'allegato 1;

Art. 2 – Importi

di trasferire a somma pari ad euro 40.000, attualmente in copertura sulla UA.A.AMM.SRDG - PROGETTO: NR. 67066 “SRDG - FONDI.UPSL” - “CA.EC.05.01.07.05 – Costi per liti (patrocinio legale dipendenti)” – Vincolo 844 - ANNO 2023; nel corso dell'esercizio 2023 sul budget UA.A.AMM. APOS mediante variazione di storno tra centri;

Art. 3 – Pubblicazione

di inviare il presente Decreto, unitamente al Regolamento allegato, agli uffici competenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;

Art. 4 – Entrata in vigore

Il Regolamento, di cui al presente Decreto Rettorale, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

Allegato n.1

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE E IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
SOSTENUTE DA DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA**

INDICE

TITOLO I – (Disposizioni generali)

CAPO I – (Principi fondamentali)

Art. 1 – (Oggetto e ambito di applicazione)

Art. 2 – (Presupposti)

Art. 3 – (Esclusioni)

TITOLO II – (Strutture)

CAPO II – (Requisiti e procedure)

Art. 4 – (Conflitto di interesse)

Art. 5 – (Anticipazioni)

Art. 6 – (Patrocinio legale del Personale)

Art. 7 – (Richiesta di rimborso)

Art. 8 – (Limiti di rimborsabilità)

Art. 9 – (Rimborso delle spese legali nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti)

Art. 10 – (Provvedimento finale e termini)

TITOLO III – (Norme finali e transitorie)

CAPO III - (Disposizioni finali)

Art. 11 – (Entrata in vigore)

TITOLO I
(Disposizioni Generali)

CAPO I
(Principi Fondamentali)

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 1**(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di tutela legale e rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito denominata "Università") e dagli ulteriori soggetti indicati nel comma seguente, per effetto di procedimenti per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Università (docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo e CEL), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Per il personale universitario, integrato per l'assistenza, il presente regolamento si applica nei limiti di cui all'articolo 3 comma 5.
3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica anche agli eredi dell'interessato che abbia presentato tempestiva e rituale istanza di rimborso e sia deceduto prima della definizione del procedimento di rimborso; la circostanza che il dipendente, in pendenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 comma 1, non abbia formulato l'istanza di rimborso prima dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, da presentarsi entro un anno dalla definizione del procedimento che esclude la responsabilità del dipendente deceduto.

Art. 2**(Presupposti)**

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato in primo luogo dalla tempestiva e preventiva comunicazione all'Università dell'esistenza di uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, alla quale deve essere allegato l'atto ricevuto dall'interessato o l'autocertificazione in caso di impossibilità immediata di reperimento;
2. Il dipendente che intenda presentare la successiva richiesta di rimborso delle spese legali di cui all'articolo 7, è tenuto a far pervenire la comunicazione di cui al comma 1 entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza dell'esistenza di uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1.
3. Il rimborso delle spese legali è condizionato inoltre dal ricorrere contestualmente dei seguenti ulteriori presupposti, salvo quanto previsto dall'articolo 9 per la responsabilità amministrativo-contabile:
 - a) rapporto organico o di servizio secondo quanto stabilito nel precedente articolo 1, comma 2;
 - b) connessione diretta - nesso di strumentalità - dei fatti e degli atti oggetto del procedimento con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile, amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali e amministrativo-contabili il provvedimento di archiviazione; in quest'ultimo caso, l'Università si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora lo stesso procedimento venga successivamente riavviato;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso secondo le regole ed i limiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) assenza di conflitto di interessi tra l'Università e l'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
 - f) fattura dettagliata-analitica, già liquidata e quietanzata dall'avvocato del richiedente.
4. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il rimborso sarà ammissibile allorché ricorra una sentenza o provvedimento con le formule di cui all'articolo 530, comma 1, c.p.p. che escluda la responsabilità, risultando invece inadeguata ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.

-
5. Il rimborso sarà escluso nel caso in cui il provvedimento conclusivo, sia pure formalmente liberatorio (sentenza di assoluzione; ordinanza o decreto di archiviazione ecc.), nel proprio apparato motivazionale, contenga statuizioni circa i fatti addebitati all'interessato, tali da configurare un nocumento o un conflitto d'interessi con l'Università e/o gli enti ad essa collegati o, comunque, da delineare l'estraneità dei comportamenti rispetto ai compiti istituzionali che l'interessato è chiamato ad assolvere.

Art. 3 (Esclusioni)

1. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
2. Quando sono attive polizze a garanzia del rischio spese legali, contratte separatamente ai sensi dell'articolo 1910 cc, sia dal dipendente che dall'Università presso diversi assicuratori, il personale che ne benefici ne dovrà dare avviso al proprio assicuratore nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, dandone comunicazione obbligatoria all'Università che potrà a sua volta assolvere allo stesso obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1913 cc. In tali casi il diritto del dipendente troverà soddisfazione tramite la percezione dell'indennizzo assicurativo, dovuta secondo i rispettivi contratti attivi, purché le somme complessivamente riscosse non superino il complessivo ammontare; il rimborso diretto a carico dell'Università avverrà solo per la quota parte eventualmente non coperta dalle garanzie assicurative.
3. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali in favore dei soggetti che, beneficiando di tale polizza, abbiano già ottenuto la liquidazione delle spese legali a seguito di rimborso assicurativo.
4. È altresì esclusa la rimborsabilità delle stesse spese in favore dei soggetti che abbiano ottenuto o abbiano titolo per ottenere la liquidazione delle spese legali in sede giudiziaria.
5. Non possono essere oggetto di rimborso le spese legali sostenute dal personale universitario strutturato, integrato per l'assistenza presso strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 2, per procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativo e amministrativo-contabile direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale o comunque connesse a queste attività.

TITOLO II (Strutture)

CAPO II (Requisiti e procedure)

Art. 4 (Conflitto di interesse)

1. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione che devono configurarsi - anche solo in via potenziale - in contraddizione con gli interessi dell'Università.
2. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse per le finalità di cui all'articolo 6 comma 1, l'Ufficio dell'Ateneo competente può acquisire relazione o valutazione tecnico amministrativa riservate da parte del Dirigente di Area o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il richiedente. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto d'interesse riguardi il Direttore del Dipartimento o il Dirigente, la relazione istruttoria riservata può essere resa rispettivamente da parte del Rettore o del Direttore Generale; nel caso in cui la valutazione sul conflitto d'interesse riguardi il Direttore

Generale, detta relazione può essere resa dal Rettore. Qualora l'istruttoria riguardi il Rettore, la valutazione sul conflitto d'interessi può essere resa dal Direttore Generale.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto d'interesse si riscontra nelle seguenti situazioni:
 - a. In presenza di condotte commissive o omissive tenute dal richiedente con dolo o colpa grave;
 - b. attivazione del procedimento giudiziario nei confronti dell'interessato da parte di altro dipendente;
 - c. costituzione di parte civile da parte dell'Università nel giudizio;
 - d. rilevanza disciplinare del fatto contestato al richiedente anche nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia collegato ad un procedimento penale;
 - e. contrasto tra finalità dell'azione dell'interessato e l'interesse dell'Università.
4. Ai fini della definizione della richiesta di rimborso di cui all'articolo 7, la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse è operata tenendo conto delle situazioni di cui al comma 3, delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, laddove effettuate, nonché di quanto statuito dal provvedimento che ha definito uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1. La situazione di conflitto di interesse è esclusa laddove, all'esito del giudizio, con sentenza o provvedimento definitivi, sia risultata destituita di fondamento la situazione di conflitto di interesse stessa, nonché accertata l'esclusione di ogni addebito in capo all'interessato e non residuino profili di responsabilità disciplinare oppure di danno ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 5 (Anticipazioni)

1. Esclusi i casi relativi a procedimenti avviati avanti alla Corte dei conti, in presenza dei presupposti enunciati all'articolo 2, comma 1 (con esclusione della lett. c) e nel caso in cui non intenda chiedere l'assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 6 o vi sia conflitto di interessi della stessa, oppure quest'ultima non accetti di rappresentare il dipendente, l'Università può concedere, a coloro che ne facciano espressa richiesta, anticipazioni sul rimborso delle spese legali, in corso di giudizio. L'Università in tal caso sopporterà gli oneri di difesa soltanto ove i fatti controversi rientrino a pieno titolo nell'espletamento dei compiti d'ufficio. Inoltre, dovrà essere attentamente valutato l'interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l'Università; non verrà fornita alcuna anticipazione ove i comportamenti addebitati all'interessato configurino un possibile conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 4.
2. Ai fini di ottenere l'anticipazione, l'interessato dovrà allegare, oltre alla fattura del proprio legale debitamente quietanzata, anche ogni utile documentazione che consenta all'Università la puntuale valutazione della sussistenza dei requisiti per l'anticipazione.
3. Fermo restando quanto disposto dai CCNL di Comparto ed Area applicabili, nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione, sopravvenga sentenza o provvedimento definitivi, che abbiano accertato la responsabilità in ordine ai fatti addebitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), l'Università procede, nei confronti dell'interessato, alla ripetizione delle somme già anticipate, anche mediante ritenuta diretta sino ad un quinto degli emolumenti corrisposti al dipendente.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Art. 6 (Patrocinio legale del personale)

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, esclusi i procedimenti avviati avanti alla Corte dei Conti e qualora i tempi per la difesa lo consentano, l'Università – qualora sussista nel caso concreto un proprio

interesse, diretto o indiretto, può valutare l'opportunità di chiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa dell'interessato, ai sensi dell'art. 44 R.D. n. 1611/1933, salvo che sussista conflitto d'interessi di quest'ultimo con l'Università di cui all'articolo 4.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata dall'Università, dandone contestuale comunicazione all'interessato, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 2 comma 1.
3. In caso di assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa dell'interessato, quest'ultimo – qualora intenda comunque avvalersi anche di un legale di propria fiducia – non potrà presentare la richiesta di rimborso di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Richiesta di rimborso)

1. Ai fini del rimborso ed entro un anno dalla conclusione del procedimento che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, l'interessato deve presentare apposita istanza all'Università corredata da:
 - a) copia integrale - comprensiva delle motivazioni - della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento escludendo la responsabilità;
 - b) copia della fattura, quietanzata e sottoscritta dal proprio legale;
 - c) prospetto di calcolo dei diritti e degli onorari (oneri di legge inclusi), predisposto dal proprio legale, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte;
 - d) il prospetto di cui alla lettera c) deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali, copia delle memorie e degli scritti difensivi, relazione del proprio legale sulle attività svolte), nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso;
 - e) comunque ogni documentazione utile a permettere all'Università la piena conoscenza della vicenda e delle attività legali resesi necessarie.
2. Non verranno ammesse a rimborso spese non documentate.

Art. 8

(Limiti di rimborsabilità)

1. Il rimborso deve trovare copertura nei limiti dello stanziamento di bilancio, annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget.
2. Fermo restando quanto stabilito in merito all'anticipazione delle spese legali sostenute di cui all'articolo 5, la liquidazione del rimborso delle spese legali, una volta autorizzato con determina del Dirigente dell'Area del Personale, avrà luogo nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della richiesta; nel caso di presentazione di più domande da parte di diversi dipendenti nel medesimo anno solare, gli importi a rimborso verranno proporzionalmente ridotti sulla base del numero ed entità delle domande presentate, in ragione dello stanziamento di budget relativo all'anno di riferimento.
3. Il rimborso delle spese legali, in ordine agli onorari professionali ed ai diritti, è disposto nel limite dei valori medi dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, vigenti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. Nei giudizi per responsabilità penale, in casi di particolare complessità, previo parere dell'Unità professionale Servizi Legali ed - eventualmente - dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611/1933, è ammesso derogare al limite dei valori medi dei parametri forensi di cui al comma 3 del

presente articolo, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio dichiarata o prevista nello stesso.

5. Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dallo stesso avvocato, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, e 12, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
6. Il rimborso delle spese legali ammissibili è corrisposto con riferimento alle prestazioni di non più di un avvocato di fiducia.
7. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previo parere dell'Unità professionale Servizi Legali ed - eventualmente - dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 R.D. n. 1611 del 1933, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dal presente Regolamento, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia; in presenza di più difensori non si applica il comma 4.
8. Sono ammissibili al rimborso, oltre alle spese per la difesa legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto indispensabili alla difesa in giudizio dell'interessato, nei limiti di un solo perito o un solo consulente; in tali ipotesi l'interessato è tenuto a trasmettere tutta la documentazione rilasciata dal perito o dal tecnico nonché la relazione tecnica peritale.
9. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett d) la congruità del rimborso è:
 - a. Verificata, in via ordinaria, dalla Unità professionale Servizi Legali, in quanto compatibile col vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni) tenuto conto di quanto documentato dal richiedente;
 - b. verificata, nei casi ritenuti controversi o previsti dal precedente comma 4, dall'Avvocatura dello Stato mediante apposita richiesta di parere ex articolo 13 R.D. n. 1611 del 1933, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 9

(Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti)

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, Decreto Legislativo n. 174/2016, il rimborso delle spese legali viene riconosciuto nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, stabilisce l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 10

(Provvedimento finale e termini)

1. Il procedimento di accertamento o diniego della sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese legali si conclude con la relativa determinazione del Dirigente dell'Area del Personale, entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
2. La liquidazione delle somme rimborsabili avviene al termine dell'esercizio finanziario nel rispetto dell'articolo 5 del presente Regolamento.
3. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Università richieda il parere all'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 8 commi 4, 7 e 9 del presente Regolamento, oppure un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad uffici diversi da quello responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Ufficio responsabile del procedimento la documentazione istruttoria.

TITOLO III
(Norme finali e transitorie)

CAPO III
(Disposizioni finali)

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Università.
-

DECRETO RETTORALE N. 1697/2023 PROT. 355945 DEL 29/11/2023

IL RETTORE

Oggetto: Emanazione modifiche e integrazione al Regolamento per la Disciplina della Chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli Artt. 18 e 24 comma 5 della Legge 240 del 2010, di cui al D.R. N. 977/2013 e ss.mm.ii.

VISTO	l'art. 18 commi 1, 4 e 4-ter della Legge 240/2010;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO	il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 comma 5 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013 del 09/12/2013;
RICHIAMATE	le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 21/11/2023 e del 28/11/2023, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO	che sia pertanto concluso il procedimento per la modifica dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. di approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti di professore e di ricercatore a tempo determinato così come riportato nell' Allegato B) – allegato informativo privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. di disporre che il presente decreto rettoriale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Giovanni MOLARI

(firmato digitalmente)

Allegato A) Modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 come 5 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013

Testo vigente	Modifiche proposte
Titolo: Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010	Titolo: Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DELLE/DEI PROFESSORESSE/I DI PRIMA E SECONDA FASCIA, ARTT. 18 E 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010
	TITOLO I – (Disposizioni generali)
	CAPO I – (Finalità)
Art. 1 Ambito di operatività	Art. 1 – Ambito di operatività (Finalità)
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.	1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, la procedura di chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia
	CAPO II – (Programmazione ruoli)
Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli	Art. 2 – (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)
1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale: a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali; b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione; c) delibera di richiesta copertura ruoli. Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.	La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta delle/dei componenti, dedotte/i le/gli assenti giustificate/i . La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei partecipanti alla votazione.

<p>2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.</p>	<p>2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, se far svolgere alle/ai candidate/i una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo articolo 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario alle/ai candidate/i idonei prima della deliberazione sulla chiamata.</p>
<p>3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> La fascia richiesta, La sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati chiamati dal Dipartimento; Il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; L'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; Una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento: <ol style="list-style-type: none"> Chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinare dall'art. 1 comma 9 della legge 320/2005 e successive modifiche e integrazioni; Chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. <p>I Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 bis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede delle/dei candidate/i chiamati dal Dipartimento. Una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento: <ol style="list-style-type: none"> Chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinare dall'articolo 1 comma 9 della Legge 320/2005 e successive modifiche e integrazioni; Chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. <p>I Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 bis.</p> <ol style="list-style-type: none"> chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservata ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12 bis; chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4-ter della Legge 240/2010 riservata ai Professori che non rivestono il ruolo di prima fascia. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12 ter; chiamata all'esito di procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 7 commi 5-bis, ter e quater della Legge 240/2010. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della

	Legge n. 240 del 2010” emanato con D.R. 2069/2022 e successive modifiche e integrazioni; 6. chiamata all’esito di procedure valutative ai sensi dell’articolo 24, comma 5 della Legge 240/2010.
<p>4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l’azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l’attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l’inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.</p> <p>Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all’impegno assunto dall’azienda sanitaria interessata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato; 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99. 	<p>Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all’impegno assunto dall’azienda sanitaria interessata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione la/il candidata/o selezionata/o; b) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo 517/1999.
<p>5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; b) gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I; c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 comma 1: <ol style="list-style-type: none"> 1. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici; 2. eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera. 	<p>5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/ professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoressa/ professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Le specifiche funzioni che la/il professoressa/professore chiamata/o dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico b) gli standard qualitativi di cui all’articolo 18 e all’articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I II; c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’articolo 18 commi 1, 4 e 4-ter: <ol style="list-style-type: none"> a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/o può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici; b. eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
TITOLO I – STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 18 E ALL’ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010	TITOLO I II – Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 e all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (Standard qualitativi e prova didattica)
	CAPO I (Definizione degli standard di valutazione)
Art. 3 Modalità di definizione degli standard	Art. 3 – Modalità di definizione degli standard (Definizione degli standard di valutazione)

<p>1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. Da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.</p>	<p>1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dalle/dai candidate/i con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n. 344 e negli articoli da 4-a-7 4 a 7-bis. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.</p>
<p>2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.</p>	<p>2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che le/i candidate/i hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, le/i candidate/i hanno avuto accesso al contratto. Se le/i candidate/i sono state/i inquadrare/i, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa Legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.</p>
<p>3. Per le procedure di cui all' art. 18 della Legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.</p>	
<p>Art. 4 Prova didattica</p>	<p>Art. 4 – (Prova didattica)</p>
<p>1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.</p>	
<p>2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.</p>	<p>2. Ogni candidata/o sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.</p>
<p>3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.</p>	<p>3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati, nel corso della prima seduta, dalla Commissione giudicatrice e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.</p>

4. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.	4. La prova didattica può deve essere sostenuta a scelta del dalla/dal candidata/o in lingua italiana o in un'altra lingua estera nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
5. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione dei titoli.	5. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione dei titoli.
6. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.	6. 5. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.
Art. 5 Valutazione dell'attività didattica	Art. 5 – (Valutazione dell'attività didattica)
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.	1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando svolta. Ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle attività didattiche con la declaratoria del Settore Concorsuale del posto messo a bando. Sono considerate le attività didattiche svolte dalle/dai candidate/i con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.	2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/ studenti: possono essere saranno considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui le/i candidate/i risultano essere le/i relatrici/ relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio delle/degli studentesse/ studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.	3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione nel decreto di avvio della procedura.
Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche	Art. 6 – (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)
1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;	

<p>b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;</p> <p>c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.</p>	
<p>2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.</p>	<p>2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010 la Commissione effettuerà la valutazione analitica delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall' la possibilità di cui all' articolo 2 comma 5 lettera c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione. Sarà valutata altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.</p>
<p>3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:</p> <p>a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;</p> <p>b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;</p> <p>c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;</p> <p>d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;</p> <p>e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2)</p>	<p>3. La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori dei seguenti criteri:</p> <p>a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di della sede editoriale di ciascuna pubblicazione;</p> <p>b) congruenza di ciascuna pubblicazione con elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle pubblicazioni con la declaratoria del Settore Concorsuale del posto messo a bando;</p> <p>c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;</p> <p>d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del ricercatore candidata/o nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;</p>

<p>numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).</p>	<p>e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).</p>
<p>Art. 7 Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione.</p>	<p>Art. 7 – (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)</p>
<p>Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.</p>	
<p>Art. 7 bis Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico</p>	<p>Art. 7 bis – (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)</p>
<p>La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale svolta.</p>	<p>La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale della/del candidata/o con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale svolta.</p>
<p>TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	<p>TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE TITOLO III – (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata delle/dei candidate/i idonee/i)</p>
	<p>CAPO I – (Nomina delle Commissioni)</p>
<p>Art. 8 Commissioni di valutazione</p>	<p>Art. 8 – (Commissioni di valutazione)</p>
<p>1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.</p>	<p>1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il Dipartimento delibera la proposta delle Commissioni a maggioranza assoluta dei componenti di prima fascia per le procedure di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di seconda fascia. Il Dipartimento prima di deliberare la rosa dei Commissari sorteggiabili, verifica per ciascuno di essi il possesso dei requisiti previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo.</p>
<p>2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell’ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.</p>	

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del D.lgs. 165/2001.	3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell' articolo 57 del D.lgs. Decreto Legislativo n. 165/2001 .
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.	4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall' articolo 8-bis , nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidate/i triplo rispetto al numero delle/dei commissarie/commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.	5. Le/I componenti della Commissione sono inquadrate/i nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.	6. Le/I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelte/i fra docenti inquadrate/i in un ruolo equivalente a quello di professoressa/professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attive/i in un ambito corrispondente al Settore Concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.	7. Le/I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all' articolo 16 della Legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interne/i , devono essersi collocate/i in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.	8. Della Commissione non possono fare parte le/i professoresse/professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell' articolo 6 della Legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.	9. La Commissione individua al suo interno una/un Presidente e una/o segretaria/o verbalizzante.

10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.	10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutte/i i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta delle/i componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.	
Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione	Art. 8-bis – (Modalità di sorteggio delle/dei componenti esterne/i della Commissione)
1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.	
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.	2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professoressa/professori esterne/i tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.	
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali: dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da 3 esterni; dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni; dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.	4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali: dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da 3 esterni; dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni; dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.	
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.	6. Vengono formate le singole commissioni individuando le/i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio	7.
8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.	8. In caso di dimissioni o rinuncia delle/dei commissarie/ commissari sorteggiate/i le/i sostitute/i saranno individuate/i scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.
	CAPO II – (Svolgimento delle procedure)
Art. 9 Lavori della Commissione e termine del procedimento	Art. 9 – (Lavori della Commissione e termine del procedimento)
1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, la	1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell' articolo 18 della Legge 240/2010, la

<p>Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.</p> <p>Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.</p>	<p>Commissione individua fino ad un massimo di tre idonee/i dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.</p> <p>Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.</p>
<p>2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.</p>	<p>2. Relativamente alle procedure di cui all'articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010, la Commissione valuta la/il candidata/o in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.</p>
<p>3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.</p>	
<p>4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.</p>	
<p>5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.</p>	<p>5. La nomina della/del candidata/o più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, delle/dei candidate/i maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 10.</p>
	CAPO III – (Chiamata dei candidati idonei)
Art. 10 Chiamata dei candidati idonei	Art. 10 – (Chiamata dei candidati idonei)
<p>1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18, all'esito della procedura comparativa</p>	<p>1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18, all'esito della procedura</p>

<p>svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 2 comma 5, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi.</p>	<p>valutazione comparativa dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 2 comma 5, a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoressa/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di una/o delle/dei candidate/i individuate/i come idonee/i dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidate/i corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.</p>
<p>Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.</p>	<p>2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione.</p>
<p>La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.</p>	<p>3. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.</p>
	<p>4. Qualora la/il candidata/o proposta/o dal Dipartimento per la chiamata, rinunci all'assunzione, il Dipartimento può procedere alla proposta di chiamata di una/o delle/dei rimanenti candidate/i idonee/i individuate/i dalla Commissione.</p>
<p>La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p>	<p>5. L'idoneità è valida esclusivamente per la procedura per cui viene bandito il posto. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p>

<p>2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.</p>	<p>6. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.</p>
<p>TITOLO 3 – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010</p>	<p>TITOLO 3 IV – procedura Procedure bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010</p>
	<p>CAPO I – (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010)</p>
<p>Art. 11 Procedure valutative</p>	<p>Art. 11 Procedure valutative (Emanazione del bando)</p>
<p>1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>2. Il bando deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il numero dei posti messi a bando; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato; d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3; h) il trattamento economico e previdenziale previsto; i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale; l) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura; 	<ul style="list-style-type: none"> c) la struttura presso la quale sarà incardinato la/il candidata/o selezionata/o; d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede delle/dei candidate/i che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificate/i a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dal Titolo II; l) i requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, 12-bis e 12-ter per l'ammissione alla procedura;

<p>m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;</p> <p>n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;</p> <p>o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;</p> <p>p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;</p> <p>q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per i candidati che saranno individuati come idonei.</p> <p>Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.</p>	<p>m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/o dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;</p> <p>n) l'indicazione dei diritti e dei doveri della/del docente;</p> <p>o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o;</p> <p>q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per le/i candidate/i che saranno individuate/i come idonee/i.</p>
<p>Art. 12 Candidati ammissibili alla procedura valutativa</p>	<p>Art. 12 – (Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 Legge 240/2010)</p>
<p>1. Alla procedura valutativa possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;</p> <p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.</p>	<p>1. Alla procedura valutativa possono partecipare:</p> <p>a) candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;</p> <p>b) candidate/i che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;</p> <p>c) professoressa/professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;</p> <p>d) studiose/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.</p>
<p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della</p>	<p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della</p>

<p>presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alla procedura valutativa.</p>	<p>ART. 12 bis. – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i esterne/i all'Ateneo – Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4 Legge 240/2010)</p>
<p>Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, ad essa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente l'emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.</p>	<p>Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, ad essa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente l'emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.</p>
	<p>1. Alla procedura valutativa possono partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; b) Candidate/i che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; c) Professoressa/professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura; d) Studiose/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
	<p>2. Non possono partecipare alla procedura coloro che nell'ultimo triennio precedente l'emanazione del bando hanno prestato servizio quale professoressa/professore ordinario di ruolo, professoressa/professore associato di ruolo, ricercatrice/ricamatore a tempo indeterminato,</p>

	ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono state/i titolari di assegni di ricerca ovvero iscritte/i a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010.
	3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
	ART. 12-ter. – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i che non rivestono il ruolo di prima fascia – candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter Legge 240/2010)
	1. Alla procedura valutativa possono partecipare: <ul style="list-style-type: none"> a. candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa.
	2. Alla procedura non sono ammessi a partecipare le/i professoresse/professori di prima fascia già in servizio.
	3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
	TITOLO V – (Procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010)

<p>Art. 13 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010</p>	<p>Art. 13 – (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5 Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)</p>
<p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.</p>	<p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione la/il titolare del contratto da ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professoressa/professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'articolo 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora la/il ricercatrice/ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.</p>
<p>2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p>	<p>2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p>
<p>3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.</p>	<p>2. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente Regolamento.</p>
<p>4. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.</p>	<p>3. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.</p>
<p>Art. 13-bis Anticipo della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.</p>	<p>Art. 13-bis – (Anticipo della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)</p>

<p>1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.</p>	<p>1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professoressa/professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza della/del titolare del contratto.</p>
<p>2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.</p>	<p>2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dalla/dal candidata/o fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.</p>
<p>3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.</p>	<p>3. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione</p>
<p>4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 13.</p>	<p>4. Nel caso in cui la valutazione della/del candidata/o non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'articolo 13.</p>
	<p>Titolo VI – (Norme finali e transitorie)</p>
	<p>CAPO I – (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)</p>
	<p>Art 14 – (Entrata in vigore)</p>
	<p>Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.</p>
<p>Art. 14 Disposizioni transitorie.</p>	<p>Art. 14 Art. 15 – (Disposizioni transitorie)</p>
<p>Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure che saranno bandite successivamente alla delibera di programmazione annuale adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa all'anno 2022. Per le procedure di reclutamento bandite entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 24 comma 6</p>	<p>Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure che saranno bandite successivamente alla delibera di programmazione annuale adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa all'anno 2022. Per le procedure di reclutamento bandite entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge</p>

della legge 240/2010, in corso di svolgimento, restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento emanato con DR n° 977 del 9/12/2013.	240/2010, in corso di svolgimento, restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento emanato con DR n° 977 del 9/12/2013. 1. Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
	2. Le previsioni contenute negli articoli 13 e 13 bis si applicano ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

Allegato B)

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DELLE/DEI PROFESSORESSE/I DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.18 E 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

TITOLO I (Disposizioni generali)

CAPO I (Finalità)

Art. 1 – (Finalità)

CAPO II (Programmazione ruoli)

Art. 2 – (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)

TITOLO II (Standard qualitativi e prova didattica)

CAPO I (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 3 – (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 4 – (Prova didattica)

Art. 5 – (Valutazione dell'attività didattica)

Art. 6 – (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)

Art. 7 – (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)

Art. 7-bis – (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)

TITOLO III - (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata delle/dei candidate/i idonee/i)

CAPO I - (Nomina delle Commissioni)

Art. 8 – (Commissioni di valutazione)

Art. 8-bis – (Modalità di sorteggio delle/dei componenti esterne/i della Commissione)

CAPO II (Svolgimento delle procedure)

Art. 9 – (Lavori della Commissione e termine del procedimento)

CAPO III (Chiamata dei candidati idonei)

Art. 10 – (Chiamata dei candidati idonei)

TITOLO IV - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010)

CAPO I - (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'art. 18 Legge 240/2010)**Art. 11 – (Emanazione del bando)****Art. 12 – (Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 Legge 240/2010)****Art. 12-bis – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i esterne/i all'Ateneo – Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4 Legge 240/2010)****Art. 12-ter – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i che non rivestono il ruolo di prima fascia – candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter Legge 240/2010)****TITOLO V - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010)****Art. 13 – (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5 Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)****Art. 13-bis – (Anticipo della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)****TITOLO VI - (Norme finali e transitorie)****CAPO I - (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)****Art. 14 – (Entrata in vigore)****Art. 15 – (Disposizioni transitorie)****TITOLO I (Disposizioni generali)****CAPO I (Finalità)****Art. 1 – (Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, la procedura di chiamata delle/dei professoress/e/i di prima e seconda fascia.

CAPO II (Programmazione ruoli)**Art. 2 – (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)**

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:
 - a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
 - b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta delle/dei componenti, dedotte/i le/gli assenti giustificate/i. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

-
2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, se far svolgere alle/ai candidate/i una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo articolo 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario alle/ai candidate/i idonei prima della deliberazione sulla chiamata.
 3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:
 - a) la fascia richiesta;
 - b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede delle/dei candidate/i chiamati dal Dipartimento;
 - c) il Settore Concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservata ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12 bis;
 4. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4-ter della Legge 240/2010 riservata ai Professori che non rivestono il ruolo di prima fascia. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 ter;
 5. chiamata all'esito di procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 7 commi 5-bis, ter e quater della Legge 240/2010. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240 del 2010" emanato con D.R. 2069/2022 e successive modifiche e integrazioni;
 6. chiamata all'esito di procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010.
 4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l'azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata:
 - a) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione la/il candidata/o selezionata/o;
 - b) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo n. 517/1999.
 5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoressa/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
 - a) le specifiche funzioni che la/il professoressa/professore chiamata/o dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo II;
 - c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'articolo 18 commi 1, 4 e 4-ter:
 - a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/o può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;

-
-
- b. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO II (Standard qualitativi e prova didattica)

CAPO I (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 3 – (Definizione degli standard di valutazione)

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dalle/dai candidate/i con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n. 344 e negli articoli da 4 a 7-bis. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che le/i candidate/i hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, le/i candidate/i hanno avuto accesso al contratto. Se le/i candidate/i sono state/i inquadrate/i, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa Legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui all' art. 18 della Legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 – (Prova didattica)

1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare sorteggiato dalla/dal candidata/o almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
2. Ogni candidata/o sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati, nel corso della prima seduta, dalla Commissione giudicatrice e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. La prova didattica deve essere sostenuta dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
5. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

Art. 5 – (Valutazione dell'attività didattica)

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle attività didattiche con la declaratoria del Settore Concorsuale del posto messo a bando. Sono considerate le attività didattiche svolte dalle/dai candidate/i con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/studenti: saranno considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui le/i candidate/i risultano essere le/i relatrici/relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio delle/degli studentesse/studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel decreto di avvio della procedura.

Art. 6 – (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Per le procedure di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010 la Commissione effettuerà la valutazione analitica delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 lettera c) del presente regolamento. Sarà valutata altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle pubblicazioni con la declaratoria del Settore Concorsuale del posto messo a bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del candidata/o nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 – (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)

1. Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

Art. 7-bis – (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)

1. La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale della/del candidata/o con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO III - (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata delle/dei candidate/i idonee/i)

CAPO I - (Nomina delle Commissioni)

Art. 8 – (Commissioni di valutazione)

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il Dipartimento delibera la proposta delle Commissioni a maggioranza assoluta dei componenti di prima fascia per le procedure di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di seconda fascia. Il Dipartimento prima di deliberare la rosa dei Commissari sorteggiabili, verifica per ciascuno di essi il possesso dei requisiti previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una Commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'articolo 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidate/i triplo rispetto al numero delle/i commissarie/commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. Le/I componenti della Commissione sono inquadrate/i nel Settore Concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-Settore Concorsuale per cui è bandita la procedura.

6. Le/I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelte/i fra docenti inquadrare/i in un ruolo equivalente a quello di professoressa/professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attive/i in un ambito corrispondente al Settore Concorsuale oggetto della selezione.
7. Le/I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interne/i, devono essersi collocate/i in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
8. Della Commissione non possono fare parte le/i professoressa/professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno una/un Presidente e una/un segretaria/o verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutte/i i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta delle/dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale

Art. 8-bis – (Modalità di sorteggio delle/dei componenti esterne/i della Commissione)

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una Commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professoressa/professori esterne/i tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
 - dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle Commissioni composte da 3 esterni;
 - dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle Commissioni composte da 2 esterni.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole Commissioni individuando le/i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.
8. In caso di dimissioni o rinuncia delle/dei commissarie/commissari sorteggiate/i le/i sostituite/i saranno individuate/i scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

CAPO II - (Svolgimento delle procedure)

Art. 9 – (Lavori della Commissione e termine del procedimento)

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonee/i dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010, la Commissione valuta la/il candidata/o in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina della/del candidata/o più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, delle/dei candidate/i maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 10.

CAPO III - (Chiamata dei candidati idonei)

Art. 10 – (Chiamata dei candidati idonei)

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18, all'esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di una/o delle/dei candidate/i individuate/i come idonee/i dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidate/i corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
3. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.

4. Qualora la/il candidata/o proposta/o dal Dipartimento per la chiamata, rinunci all'assunzione, il Dipartimento può procedere alla proposta di chiamata di una/o delle/dei rimanenti candidate/i idonee/i individuate/i dalla Commissione.
5. L'idoneità è valida esclusivamente per la procedura per cui viene bandito il posto.
6. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO IV - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010)

CAPO I - (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'art. 18 Legge 240/2010)

Art. 11 – (Emanazione del bando)

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve riportare:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato la/il candidata/o selezionata/o;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede delle/dei candidate/i che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificate/i a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il Settore Concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Titolo II;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - l) i requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, 12-bis e 12-ter per l'ammissione alla procedura;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/o dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri della/del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o;
 - p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
 - q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per le/i candidate/i che saranno individuate/i come idonee/i.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

Art. 12 – (Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1 Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
 - a) candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidate/i che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professoresse/professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiose/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12-bis – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i esterne/i all'Ateneo – Candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4 Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
 - a) candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidate/i che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professoresse/professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiose/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che nell'ultimo triennio precedente l'emanazione del bando hanno prestato servizio quale professoressa/professore ordinario di ruolo, professoressa/professore associato di ruolo, ricercatrice/ricercatore a tempo indeterminato, ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono state/i titolari di assegni di ricerca ovvero iscritte/i a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12-ter – (Concorsi riservati alle/ai candidate/i che non rivestono il ruolo di prima fascia – candidate/i ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:

- a) candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidate/i che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa.

2. Alla procedura non sono ammessi a partecipare le/i professoresse/professori di prima fascia già in servizio.

3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO V - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010)**Art. 13 – (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5 Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione la/il titolare del contratto da ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professoressa/professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'articolo 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora la/il ricercatrice/ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per la nomina delle Commissioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente Regolamento.
3. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

Art. 13-bis – (Anticipo della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professoressa/professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza della/del titolare del contratto.
2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dalla/dal candidata/o fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica

la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

3. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.
4. Nel caso in cui la valutazione della/del candidata/o non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'articolo 13.

TITOLO VI - (Norme finali e transitorie)

CAPO I - (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Art. 14 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Art. 15 – (Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le previsioni contenute negli articoli 13 e 13-bis si applicano ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

DECRETO RETTORALE N. 1698/2023 PROT. 355957 DEL 29/11/2023

Oggetto: Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, Allegato 4, Scuole di Specializzazione Area Beni Culturali.

IL RETTORE

- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e successive mm.ii;
- Richiamato** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive mm.ii;
- Visto** il Decreto Ministeriale 31/01/2006 relativo al 'Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e successive modifiche;
- Richiamata** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Beni culturali del 18/04/2023, trasmessa con prot.110564 del 26/04/2023 che ha approvato l'attivazione della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali congiuntamente con l'Università di Pavia e l'Università di Roma "Sapienza" come Corso interateneo configurando così una modifica di ordinamento;
- Richiamate** le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 18/07/2023 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/07/2023, hanno approvato la modifica di ordinamento di cui sopra, proposta dal Dipartimento;
- Visto** il parere favorevole del CUN, espresso nell'adunanza del 05/10/2023, trasmesso con prot. 302842 del 19/10/2023, alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di Specializzazione in Beni Musicali dell'Università degli studi di Bologna, con la quale

l'anzidetta scuola si è trasformata in un corso di studi interateneo tra le Università degli studi di Bologna, Pavia e Roma 'Sapienza';

Ritenuto che sia pertanto perfezionato il procedimento amministrativo previsto per l'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo di cui alle premesse;

DECRETA

Art. 1 - di emanare le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo, di seguito riportate:

- l'allegato 4 "Scuole di specializzazione di Area Beni Culturali" è integrato al punto C) con l'ordinamento della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali come interateneo con l'Università di Roma "La Sapienza e l'Università di Pisa;

Art. 2 - il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
prof. Giovanni Molari

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: AFORM - Area Formazione e dottorato - Ufficio Regolazione Offerta didattica e Scuole di Specializzazione.

Responsabile del procedimento: Patrizia Pinardi, tel.0512094606, Ed e-mail Patrizia.Pinardi@unibo.it

DECRETO RETTORALE N. 1700/2023 PROT. 356211 DEL 29/11/2023

Oggetto: Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, Allegato 4, Scuole di Specializzazione Area Sanitaria.

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e successive mm.ii.;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive mm.ii.;

Visto il Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

Visto il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 relativo agli standard e requisiti delle scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1462 del 14 settembre 2023 con cui è stato disposto l'accREDITamento e l'accREDITamento provvisorio delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l'a.a. 2022/2023 come da elenco in allegato 1 e si autorizza l'emanazione del decreto rettorale di integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo;

Ritenuto che sia pertanto perfezionato il procedimento amministrativo previsto per l'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo di cui alle premesse;

DECRETA

Art. 1 - di emanare le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo di seguito riportate:

- L'allegato 4 "Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" è integrato al punto A2) Scuole di Specializzazione accreditate in via provvisoria, con l'inserimento degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, Medicina di comunità e delle cure primarie e Neuropsichiatria infantile per le quali il MUR ha concesso l'accreditamento pieno per l'a.a. 2022/23 (Allegato 1, meramente esplicativo del presente Decreto);

Art. 2 - il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

IL RETTORE
prof. Giovanni Molari

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: AFORM - Area Formazione e dottorato – Settore progettazione didattica.

Responsabile del procedimento: Patrizia Pinardi, tel.0512094606, e-mail patrizia.pinardi@unibo.it.

**Allegato al Decreto Rettorale di modifica Allegato 4 RDA SSM A.A. 2022/23 pagg. 2
(meramente esplicativo)**

**ELENCO ORDINAMENTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA,
ACCESSO LAUREATI MEDICI**

D.I. 402/2017

A) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

A1) Scuole di Specializzazione Accreditate:

1. Allergologia ed immunologia clinica
2. Anatomia patologica
3. Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore
4. Cardiocirurgia
5. Chirurgia generale
6. Chirurgia Pediatrica
7. Chirurgia Toracica
8. Chirurgia Vascolare
9. Dermatologia e venereologia
10. Ematologia
11. Endocrinologia e malattie del metabolismo
12. Farmacologia e Tossicologia Clinica
13. Genetica medica
14. Geriatria
15. Ginecologia ed Ostetricia
16. Igiene e medicina preventiva
17. Malattie infettive e tropicali
18. Medicina del lavoro
19. Malattie dell'apparato cardiovascolare
20. Malattie dell'apparato digerente
21. Malattie dell'apparato respiratorio
22. Medicina d'emergenza-urgenza
23. Medicina e cure palliative

24. Medicina fisica e riabilitativa
25. Medicina interna
26. Medicina legale
27. Medicina nucleare
28. Microbiologia e virologia
29. Neurologia
30. Neurochirurgia
31. Nefrologia
32. Oftalmologia
33. Oncologia medica
34. Ortopedia e traumatologia
35. Otorinolaringoiatria
36. Patologia Clinica e Biochimica Clinica
37. Pediatria
38. Psichiatria
39. Radiodiagnostica
40. Radioterapia
41. Scienza dell'alimentazione
42. Urologia

A2) Scuole di Specializzazione Accreditate Provvisoriamente fino all'a.a. 2022/23 come da decreto direttoriale n. 1462 del 14.09.2023:

1. Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
2. Medicina di comunità e delle cure primarie
3. Neuropsichiatria infantile

DECRETO RETTORALE N. 1742/2023 PROT. 365822 DEL 06/12/2023

IL RETTORE

Oggetto: Emanazione del “Regolamento per la condivisione delle attrezzature e l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca”.

- Visto** lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” di cui al D.R. n. 1693/2015 del 29/12/2015 e ss.mm.ii.;
- Viste** le norme e i regolamenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Visto** il “Regolamento delle prestazioni conto terzi di Ateneo” di cui al D.R. n. 1257/2023 del 03/10/2023;
- Visto** il “Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche” di cui al D.R. n. 725/2011 del 29/08/2011;
- Preso atto** della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2022, con cui è stata costituita la Commissione tecnico-scientifica di Ateneo sulle attrezzature e infrastrutture avente funzioni di indirizzo e di istruttoria in merito all'acquisizione di medie e grandi attrezzature e di proposta in relazione al censimento, condivisione, sostenibilità della gestione delle attrezzature e loro possibile organizzazione in facilities condivise;
- Preso atto** che nel corso dei lavori della Commissione tecnico-scientifica sulle attrezzature e infrastrutture è emersa l'opportunità di intervenire sul Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche nell'ottica di favorire la condivisione delle attrezzature, coerentemente con gli indirizzi strategici di Ateneo e in particolare con l'obiettivo n. 10 del

Piano Strategico 2022-2027 “Migliorare la qualità di spazi, attrezzature e infrastrutture per la ricerca in una logica di condivisione”;

Preso atto che nella seduta del 28/11/2023, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato il “Regolamento per la condivisione delle attrezzature e l’accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca” e la contestuale abrogazione del “Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche” di cui al D.R. n. 725/2011 del 29/08/2011;

DECRETA

Art.1
(Emanazione)

1. È emanato il “Regolamento per la condivisione delle attrezzature e l’accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca” che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2
(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce effetti dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 3
(Abrogazione)

1. Dall’entrata in vigore del “Regolamento per la condivisione delle attrezzature e l’accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca” è abrogato il “Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche” di cui al D.R. n. 725/2011 del 29/08/2011.

Il Rettore
Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTREZZATURE E L’ACCESSO ALLE ATTREZZATURE CONDIVISE, ALLE FACILITY E ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA

INDICE

CAPO I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

CAPO II (Condivisione e accesso)

Art. 3 (Condivisione delle attrezzature)

Art. 4 (Modalità di accesso)

Art. 5 (Prenotazione)

Art. 6 (Sicurezza)

Art. 7 (Tariffe)

CAPO III (Disposizioni finali)

-
- Art. 8 (Norme di riferimento – Rinvio)
Art. 9 (Entrata in vigore)
Art. 10 (Abrogazione e regime transitorio)

ALLEGATO A (Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature)

ALLEGATO B (Linee guida per la determinazione di tariffe per l'accesso alle attrezzature condivise, alla facility e alle infrastrutture di ricerca)

CAPO I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:
 - a) Regolamentare la confivisione delle attrezzature;
 - b) Favorire l'organizzazione delle attrezzature condivise in piattaforme e facility;
 - c) Disciplinare l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca dell'Università;
 - d) Ottimizzare l'utilizzo delle attrezzature condivise, delle facility e delle infrastrutture di ricerca, in un'ottica di sostenibilità;
 - e) Armonizzare le modalità per la definizione delle tariffe di accesso.
2. La condivisione e l'accesso alle attrezzature condivise, anche organizzate in piattaforme, facility e infrastrutture di ricerca, avviene nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per l'Integrità della ricerca.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) “strutture”: strutture dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito Università o Ateneo) dotate di bilancio autonomo o che a livello contabile si configurano come Centri di Responsabilità, nell'ambito delle quali sono gestite le attrezzature, le facility e le infrastrutture di ricerca;
 - b) “attrezzature”: risorse strumentali (singole strumentazioni o dispositivi complessi) impiegate nello svolgimento di attività di carattere tecnico-scientifico. Le attrezzature sono di proprietà dell'Università e censite nei registri inventariali oppure sono nella disponibilità dell'Università o delle singole strutture sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, purché in tali accordi non sia espressamente esclusa la possibilità di condividerle. Nell'ambito specifico dell'Information Technology (IT), si considerano gli apparati con capacità di elaborazione, di memorizzazione e di gestione del traffico dati, ad esclusione dei dispositivi ad uso personale e di quelli a servizio di altre strumentazioni non IT;
 - c) “piattaforme”: aggregazioni logiche di attrezzature con caratteristiche tecniche e finalità omogenee o integrate. Possono essere autonome o parte di una facility;
 - d) “core facility” o “facility”: insieme di laboratori tecnologici per la gestione centralizzata di attrezzature condivise, anche organizzate in piattaforme, e delle risorse materiali necessarie per il loro funzionamento, con personale dedicato che fornisce servizi per condurre ricerche e/o promuovere innovazione su un tema di norma predefinito, ampio e multidisciplinare. La loro sostenibilità può essere assicurata tramite quote di compartecipazione ai costi di costruzione e sviluppo e tramite tariffe di accesso;

-
- e) “infrastrutture di ricerca”: strutture che forniscono risorse e servizi per condurre ricerche e promuovere innovazione su un macro-tema collegato ad almeno un dominio scientifico della Roadmap dello European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Possono includere attrezzature e tecnologie scientifiche, piattaforme, facility, risorse (quali collezioni, archivi e banche dati) e possono essere organizzate in un unico sito o distribuite in una rete. Le infrastrutture di ricerca sono aperte e accessibili non solo per la ricerca, ma anche per la formazione e la comunicazione.
- f) “utenti interni”: personale strutturato dell'Università (professoressa e professori, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo).
- g) “collaboratori degli utenti interni e utenti in formazione”: personale non strutturato dell'Università, regolarmente assicurato contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per danni a terzi (inclusa l'Università) derivanti da responsabilità civile, che utilizza le attrezzature, le piattaforme, le facility e/o le infrastrutture di ricerca dell'Università per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione, o a supporto delle stesse. Tra i collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione possono rientrare le seguenti categorie: titolari di borse, assegni e contratti di ricerca; studentesse e studenti iscritti a corsi di laurea di I e II ciclo, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e master; titolari di incarichi professionali, studiosi e studiosi ospiti dell'Università in qualità di Visiting.
- h) “utenti esterni”: dipendenti o collaboratori di soggetti pubblici o privati, esterni all'Università. La permanenza continuativa e non occasionale di utenti esterni presso le strutture dell'Università è regolamentata da appositi accordi stipulati tra le parti che ne regolino gli aspetti assicurativi e in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.
- i) “affiliati”: utenti interni o esterni che, anche tramite la propria struttura dell'Università o il proprio Ente esterno di afferenza, hanno contribuito all'acquisto e/o partecipano al mantenimento e alla gestione dell'attrezzatura condivisa o della facility o dell'infrastruttura di ricerca.
- j) “responsabile dell'attrezzatura”: l'affidatario o sub-consegnatario individuato dal Direttore di struttura ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università. Qualora un'attrezzatura si trovi nella disponibilità dell'Università sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, responsabile dell'attrezzatura è il sub-consegnatario individuato.
- k) “referente dell'attrezzatura”: personale strutturato dell'Università designato dal responsabile dell'attrezzatura e nominato formalmente dal responsabile della struttura (cfr. Allegato A Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature), autorizzato a operare sulla stessa (i) per l'erogazione di prestazioni e assistenza agli utenti sulla base di specifiche competenze e/o (ii) per curare gli aspetti gestionali (es. censimento nei sistemi informativi, aggiornamento dei registri di manutenzione e delle schede IRIS-RM, ecc.). Ogni attrezzatura può avere più referenti.
- l) “accesso”: ammissione fisica o remota, debitamente autorizzata, all'uso di un'attrezzatura condivisa, facility e/o infrastruttura di ricerca e ai servizi ad essa connessi; tali servizi possono comprendere il supporto tecnico, la formazione e l'utilizzo di strutture e materiali necessari alla fruizione dell'attrezzatura.

CAPO II

(Condivisione e accesso)

Art. 3

(Condivisione delle attrezzature)

1. Tutte le attrezzature acquisite tramite iniziative finanziate dall'Ateneo e/o attraverso programmi gestiti a livello di Ateneo sono condivise.
2. Le altre attrezzature possono essere condivise previa delibera delle strutture che ne hanno la disponibilità, in accordo con il responsabile dell'attrezzatura e informati i rispettivi referenti.

3. Le attrezzature condivise rispettano i seguenti requisiti:
 - a) Essere dotate di scheda IRIS-RM, compilata in ogni sua parte e mantenuta aggiornata dal referente dell'attrezzatura;
 - b) Essere corredate di manuale d'uso e di procedure operative standard;
 - c) Essere conformi alla normativa di riferimento, con particolare attenzione alla legislazione vigente in materia di salute, igiene e sicurezza al lavoro, antincendio, e cybersecurity nel caso di attrezzature che comprendano apparati informatici;
 - d) Laddove necessario, essere dotate di idonea copertura assicurativa.
4. Per ogni attrezzatura condivisa viene nominato almeno un referente dell'attrezzatura tra il personale tecnico della struttura (cft. Allegato A Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature).
5. Le attrezzature condivise sono collocate in spazi di proprietà o nella disponibilità dell'Università, con garanzia di accesso agli utenti. La loro localizzazione è censita attraverso i sistemi informativi dell'Ateneo. Eventuali collocazioni al di fuori di spazi dell'Ateneo sono formalizzate attraverso accordi sottoscritti dall'Università o dalle singole strutture, validati dal Rettore per la Ricerca o suo delegato, che comunque ne consentano l'accesso da parte degli utenti.
6. Le attrezzature condivise possono essere organizzate in piattaforme, autonome o parte di una facility o infrastruttura di ricerca, al fine di ottimizzarne la gestione.

Art. 4 (Modalità di accesso)

1. L'accesso alle attrezzature condivise, alla facility e alle infrastrutture di ricerca avviene di norma all'interno dell'orario di apertura delle strutture. L'accesso al di fuori di tale orario può essere consentito conformemente alle disposizioni relative all'accesso agli spazi della struttura e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.
2. L'accesso degli utenti esterni viene disciplinato da appositi accordi stipulati tra le parti, che ne regolano anche gli aspetti assicurativi e in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. Per ogni attrezzatura, anche all'interno di una facility o infrastruttura di ricerca, la struttura che ne ha la disponibilità autorizza il livello di accesso di qualsiasi tipologia di utenti sulla base del loro grado di competenza e addestramento, così come valutato dal referente dell'attrezzatura. I livelli di accesso previsti sono:
 - a) **Self-service**: utilizzo diretto e autonomo delle attrezzature da parte degli utenti interni. I collaboratori degli utenti e gli utenti in formazione possono accedere alle attrezzature nella modalità Self-Service esclusivamente sotto la diretta responsabilità degli utenti interni autorizzati.
 - b) **Service con assistenza tecnica**: utilizzo delle attrezzature esclusivamente con l'assistenza di un referente delle attrezzature.
 - c) **Full-service**: all'utente viene fornita la prestazione richiesta, senza che intervenga direttamente nell'uso dello strumento.
4. Gli utenti riconoscono il contributo delle attrezzature condivise, delle facility e delle infrastrutture di ricerca con opportuna citazione nei diversi prodotti, in coerenza con il vigente Regolamento di Ateneo per l'Integrità della ricerca.

Art. 5
(Prenotazione)

1. Il processo di richiesta, accettazione e conferma della prenotazione di attrezzature o di accesso alle facility e infrastrutture di ricerca avviene in modalità informatizzata. L'eventuale adozione di procedure non informatizzate viene autorizzata dal Rettore per la Ricerca o suo delegato, previa richiesta motivata della struttura.
2. Gli utenti richiedono la prenotazione di una attrezzatura condivisa o l'accesso a una facility o infrastruttura di ricerca, specificando almeno le seguenti informazioni:
 - a) tipologia di utente (utente interno; collaboratore di utente interno e utente in formazione; utente esterno; affiliato);
 - b) periodo di utilizzo;
 - c) livello di addestramento nell'uso dell'attrezzatura, da verificarsi a cura del referente dell'attrezzatura;
 - d) motivo dell'utilizzo (es. progetto di ricerca istituzionale o commerciale);
 - e) tipo di prova o analisi da effettuare;
 - f) numero indicativo di prove o analisi previste o, per le attrezzature IT, previsione della quota di utilizzo;
 - g) dati per l'emissione della nota contabile o della fattura.
3. Le prenotazioni sono accettate e confermate dal referente dell'attrezzatura.
4. Accettazione e conferma possono essere soggette a specifiche condizioni, anche in riferimento alle modalità di utilizzo dell'attrezzatura, al periodo complessivo di messa a disposizione, agli orari di accesso ai locali presso i quali è collocata.

Art. 6
(Sicurezza)

1. Le attrezzature sono corredate di manuale d'uso e procedure operative standard, che contengono le corrette modalità d'uso, i dispositivi di protezione e prevenzione necessari, nonché le azioni da compiere in caso di emergenza.
2. Prima di accedere a un'attrezzatura o a una facility o infrastruttura di ricerca in modalità "self-service" o "service con assistenza tecnica" gli utenti sottoscrivono l'accettazione del manuale d'uso e delle procedure operative standard. Nel caso dei collaboratori degli utenti interni, tale accettazione è sottoscritta anche dall'utente interno di riferimento.
3. Gli utenti, di qualsiasi tipologia, lasciano le attrezzature, le facility e le infrastrutture di ricerca e i locali in cui queste sono collocate puliti, in buon ordine e secondo quanto prescritto dalle procedure operative standard e/o dai manuali d'uso.
4. Gli utenti, di qualsiasi tipologia, sono responsabili degli eventuali danni derivanti da un utilizzo delle attrezzature o da un accesso alle facility e infrastrutture di ricerca non conforme a quanto prescritto dalle procedure operative standard e/o dai manuali d'uso o comunque non consono alle attività e alle procedure concordate in fase di prenotazione.
5. Le strutture mettono a disposizione degli utenti eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per l'utilizzo in sicurezza delle proprie attrezzature o per l'accesso alle proprie facility e infrastrutture di ricerca.

-
6. Il referente dell'attrezzatura comunica tempestivamente ogni variazione che influisce sulla valutazione dei rischi per l'utilizzo dell'attrezzatura al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, che può richiedere di aggiornare le procedure operative standard prima dei successivi accessi. Le variazioni possono comprendere, a titolo esemplificativo, modifiche strutturali alle attrezzature, cambiamenti nelle sostanze chimiche o nei materiali biologici impiegati, scostamenti dalle procedure operative standard, introduzione di fonti di rischio quali sostanze cancerogene mutagene e/o infiammabili.

Art. 7
(Tariffe)

1. L'accesso a ogni attrezzatura condivisa e alle facility e infrastrutture di ricerca è soggetto all'applicazione di tariffe definite dalla struttura che ne ha la disponibilità e pubblicate.
2. La tariffa per l'utilizzo di un'attrezzatura o per l'accesso a una facility o infrastruttura di ricerca è determinata in coerenza con le linee guida di cui all'Allegato B del presente Regolamento, tenuto anche conto delle tariffe applicate per l'utilizzo di attrezzature, facility e infrastrutture di ricerca con caratteristiche analoghe oppure di eventuali tariffari vigenti presso altri enti pubblici e presso gli ordini professionali o dei prezzi praticati a mercato da enti pubblici e privati.
3. All'utilizzo delle attrezzature condivise o all'accesso a facility e infrastrutture di ricerca da parte degli utenti esterni si applica la disciplina del Regolamento delle prestazioni conto terzi di Ateneo.
4. Le strutture aggiornano gli importi delle tariffe con periodicità annuale.

CAPO III
(Disposizioni finali)

Art. 8
(Norme di riferimento – Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 10
(Abrogazione e regime transitorio)

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al DR n. 725/2011 del 29 agosto 2011.
2. Fino a quando non sarà disponibile l'applicativo informatico di Ateneo per la prenotazione e gestione degli accessi, il monitoraggio dell'utilizzo, dei guasti, dei malfunzionamenti e delle manutenzioni, le strutture possono adottare modalità definite in autonomia, anche non informatizzate.

Allegato A
(Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature)

IL DIRETTORE

- VISTO** il Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche e l'accesso alle facility e infrastrutture di ricerca e in particolare l'articolo 2, comma 1, lett. k) e l'articolo 3, comma 3;
- VISTA** la designazione del/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] quale referente delle attrezzature da parte del/la Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa [nome e cognome], responsabile della/e attrezzatura/e condivisa/e [denominazione e tipo attrezzatura/e];
- CONSIDERATO** che il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] è in possesso delle capacità, delle competenze e delle conoscenze richieste per poter ricoprire il ruolo di referente;
- ACQUISITA** la disponibilità del/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome];

DISPONE

1. di nominare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] quale referente della/e attrezzatura/e [denominazione e tipo attrezzatura/e] ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. k) e dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche e l'accesso alle facility e infrastrutture di ricerca;
2. di autorizzare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] a curare gli aspetti gestionali con svolgimento dei seguenti compiti [elencare compiti es. censimento nei sistemi informativi, aggiornamento dei registri di manutenzione e delle schede IRIS-RM, ecc.], nel rispetto del grado di autonomia e di responsabilità della categoria contrattuale di inquadramento;
3. [opzionale] di autorizzare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] a operare sulla/e attrezzatura/e sopra indicata/e per l'erogazione di prestazioni e assistenza agli utenti.

Allegato B

(Linee guida per la determinazione di tariffe per l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca)

1. Le tariffe di accesso a ogni attrezzatura condivisa, facility o infrastruttura di ricerca vengono determinate internamente alla struttura che la gestisce, considerando i seguenti costi:
 - a) costi diretti: includono il costo dei materiali di consumo e altre voci, quali ad esempio costi di installazione, manutenzione e ammortamento;
 - b) costi indiretti: sono i costi di funzionamento non direttamente correlabili alla specifica attrezzatura, facility o infrastruttura di ricerca (ad es. utenze, pulizie, assicurazione, sorveglianza, quota parte del personale addetto, ecc.) e vengono determinati in funzione dell'utilizzo (ad es. costi indiretti per ora di accesso, per prova, incidenza percentuale sui costi diretti, ecc.);
 - c) costi di supporto tecnico scientifico: valorizzano il costo delle ore/persona del per personale che cura l'accesso alle attrezzature, facility o infrastruttura di ricerca nelle modalità "service con assistenza tecnica" e "full-service".

2. Le tariffe vengono determinate come unità di costo (es. per tempo di accesso, per prova, ecc.) e considerano:
 - a) la copertura dei soli costi diretti o la copertura dei costi diretti e indiretti;
 - b) in caso di accesso nella modalità “service con assistenza tecnica” e “full-service”, il costo del supporto tecnico scientifico, di cui al comma 1 lett. c;
 - c) in caso di accesso da parte di utenti esterni, la disciplina contenuta nel Regolamento delle prestazioni conto terzi di Ateneo;
 - d) eventuali specificità correlate alla tipologia di utenti, ivi inclusi gli utenti affiliati, e al contesto dell'accesso (es. progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico, contratti di ricerca commissionata, ecc.).
3. In caso sia richiesto un supporto tecnico scientifico in fase di progettazione, il relativo costo può venire considerato come tariffa aggiuntiva.

DECRETI E DELIBERAZIONI

Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6717 PROT. 317423 DEL 30/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3182 del 31/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento CHIM – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 08/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM in data 08/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti;
- che dalla domanda del Dott. Bakalis risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla

procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. N. 165/2001;

che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche e il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica condizionatamente, per quanto riguarda la sola conferma dell'idoneità del Dott. Bakalis Evangelos ed a pena di decadenza dall'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. N. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'elenco dei candidati idonei sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.
- ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Evangelos Bakalis	79,10/100

- ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:
 - Dott. Marco Malferrari, punti 76,03/100
 - Dott.ssa Francesca Lugli, punti 71,25/100
 - Dott. Giordano Mancini, punti 70,53/100
 - Dott.ssa Silvia Alessandrini, punti 61,16/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

Giovanni Longo

(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. Dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6722 PROT. 317429 DEL 30/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3016 del 23/05/2023, per un posto da RTT in tenure track per il Dipartimento FILCOM – SSD M-FIL/02 – Logica e Filosofia della Scienza

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 07/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM in data 07/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto,
che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che dalle domande dei Dott. Casini, Dicher e Petrolo risulta che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. N. 165/2001;
che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza e il Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 – Logica e Filosofia della Scienza **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma dell'idoneità dei Dott. Casini Lorenzo, Dicher Bogdan Augustin e Petrolo Mattia ed a pena di decadenza dall'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. N. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'elenco dei candidati idonei sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Lorenzo Casini	90/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Paolo Maffezioli, punti 89,1/100,
- Dott. Augustin Bogdan Dicher, punti 87,4/100,
- Dott. Mattia Petrolo, punti 82,6/100,
- Dott. Davide Serpico, punti 81,9/100.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. Dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6781 PROT. 319535 DEL 31/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3016 del 23/05/2023, per un posto da RTT in tenure track per il Dipartimento FILCOM – SSD M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza

IL DIRIGENTE

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 6722 prot. n. 317429 del 30/10/2023 sono stati approvati gli atti della procedura per un ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento FILCOM – SSD M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

Riscontrata la presenza di un errore materiale nella disposizione di approvazione atti sopra citata, consistente nel fatto che nelle premesse è indicato un Dipartimento non corretto;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente.

DISPONE

Articolo unico

La Disposizione Dirigenziale n. 6722 prot. n. 317429 del 30/10/2023, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa è rettificata come di seguito indicato: “per le esigenze del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM”.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it - tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6782 PROT 319536 DEL 31/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2762 del 12/05/2023, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/06 Oncologia Medica

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 13/02/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e

chirurgiche – DIMEC in data 13/02/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia Medica.

- ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Raffele Giusti	74,1/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6931 PROT. 330229 DEL 09/11/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3017 del 23/05/2023, per un posto da RTT in tenure track per il Dipartimento LILEC – SSD L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 09/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC in data 09/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana e il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese.
- ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Aragrande Gaia	69,75/100

- ART. 3 - di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:
 - Dott.ssa Leone Ljubica, punti 67,10/100.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6937 PROT. 330323 DEL 09/11/2023

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso rif. 3942 del 29/06/2023, per due posti da RTD in tenure track presso il Dipartimento DEI – SSD ING-IND/31 - Elettrotecnica

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 09/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di due posti da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI in data 09/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente i posti;
che sono stati individuati i vincitori come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica e il Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica;
- ART. 2 – di indicare i vincitori della procedura nei candidati:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Riccardo Mandrioli	80/100 precede per minore età
Arturo Popoli	80/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7048 PROT. 334995 DEL 13/11/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3465 del 12/06/2023, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica

- Premesso** che in data 10/05/2022 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017; la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC in data 10/05/2022 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti, che il dipartimento, come da previsione regolamentare, ha formulato la proposta di chiamata del vincitore.

DISPONE

ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, per il Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Cocchi Enrico	83/100

ART. 3 - di riportare di seguito il punteggio del candidato idoneo:

- Dott.ssa Brindisi Giulia, punti 77/100.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7068 PROT. 336643 DEL 14/11/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3014 del 23/05/2023, per un posto da RTT in tenure track per il Dipartimento DAR – SSD SPS/01 - Filosofia Politica

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 06/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento delle Arti DAR;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento delle Arti in data 06/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto,
che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti,
che dalla domanda del Dott. Rinelli risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 14/A1 - Filosofia Politica e il Settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia Politica **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma dell'idoneità del Dott. Rinelli Lorenzo ed a pena di decadenza dall'inserimento di quest'ultimo nell'elenco dei candidati idonei, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'elenco dei candidati idonei sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

- ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Grappi Giorgio	84/100

- ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Melidoro Domenico, punti 72/100,
- Dott. Marchetti Jacopo, 64/100,
- Dott. Rinelli Lorenzo punti 61/100,
- Dott. Profumi Emanuele, punti 60/100.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7070 PROT. 336647 DEL 14/11/2023

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso rif. 3945 del 29/06/2023, per un posto da RTD in tenure track presso il Dipartimento DEI – SSD ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 09/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI in data 09/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto,
che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti,
che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato,
che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

- ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica e il Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici .
- ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Rizzoli Gabriele	70,85/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7071 PROT. 336649 DEL 14/11/2023

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso rif. 3466 del 12/06/2023, per un posto da RTD tipo b) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/18 Chirurgia Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 10/05/2022 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC in data 10/05/2022 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti, che il dipartimento, come da previsione regolamentare, ha formulato la proposta di chiamata del vincitore.

DISPONE

ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Barberio Manuel	70/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(Firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7300 PROT. 349649 DEL 23/11/2023

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso rif. 3467 del 12/06/2023, per un posto da RTD tipo b) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/14 Nefrologia;

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 09/05/2022 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC in data 09/05/2022 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Baraldi Olga	72/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(Firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.7466 PROT. 357856 DEL 30/11/2023

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso rif. 3789 del 23/06/2023, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/15 Malattie del Sangue.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 09/05/2022 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC in data 09/05/2022 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del Sangue.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Marconi Giovanni	74,1/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott.ssa Michela Rondoni, punti 70,3/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

(Firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6932 PROT. 330232 DEL 09/11/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: approvazione atti del concorso pubblico Rif. 2619/2023

- Premesso** che con Disposizione Dirigenziale n. 2619/123124 del giorno 08.05.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali — DICAM, pubblicato sul Portale di Ateneo il giorno 9.05.2023;
- Visto** il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge 09.05.1989, n. 168;
- Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento di Ateneo per costituzione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato emanato con DR 1130/2020 del 08/09/2020 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 282 del 15/09/2020;
- Preso atto** della Disposizione Dirigenziale n. 5684/265485 del 21.09.2023 con la quale sono stati annullati i lavori della commissione e revocata la Disposizione Dirigenziale n. 3648/165098 del 19.06.2023 di nomina della stessa;

Considerata la Disposizione Dirigenziale n. 5876/274240 del 27.09.2023 con la quale è stata nominata una nuova Commissione giudicatrice;

Verificati gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2619/123124 del giorno 08.05.2023 e pubblicata sul Portale D'Ateneo il giorno 09.05.2023

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome Nome	Totale/60
1	BURZOTTA GIANFRANCO	54

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6933 PROT. 330249 DEL 09/11/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 3448/2023

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 3448/157771 del giorno 12.06.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Matematica - MAT e del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 13 giugno 2023.

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

Richiamato il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

Considerati gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Matematica - MAT e del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3448/157771 del giorno 12.06.2023 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 13 giugno 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito

	Cognome e Nome	Totale /60
1	PETROLI MARIO	58
2	DUZZI DAVIDE	50
3	VANNI ANDREA	48
4	SAMUELE GIANFRANCO	45

Art. 3 – di dichiarare vincitori del concorso:

- Petrolì Mario
- Duzzi Davide

Firmato dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7336 PROT. 352071 DEL 27/11/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 3006/2023

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 3006/138263 del giorno 23.05.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2023.

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto** il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
- Verificati** gli atti della commissione giudicatrice;

DISPONE

- Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3006/138263 del giorno 23.05.2023 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2023;
- Art. 2 – che il Dott. Perez Garcia Carlos Alejandro, ai sensi dell’art. 1, comma 28-quinquies, punto 3, della Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. n. 228/2021, ha l’onere, in caso di scorrimento di graduatoria, entro 15 giorni dalla eventuale convocazione e a pena di decadenza, di concludere il procedimento di riconoscimento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'esito negativo del procedimento di equivalenza comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro e l'immediata decadenza dalla graduatoria di merito.
- Art. 3 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome e Nome	Totale /60
1	PISTILLO ALESSANDRO	59
2	BRASCHI GIACOMO	58,5
3	ANNESI GIANVITO	58
4	PEREZ GARCIA CARLOS ALEJANDRO	57,5
5	D'APRILE ANDREA	56,5
6	DE FRANCESCHI PAOLO	56 (precede per figlio/i a carico)
7	GRIECO RAFFAELE	56
8	ANGELUCCI LEONARDO	54 (precede per minore età)
9	TRENTA MATTIA	54
10	CRIPPA CECILIA	48,5
11	COLENDI LUCA	48
12	SABATTINI CHIARA	47

13	FILANNINO LUIGI	46
14	SANGIORGIO DANIELA	45,5
15	FRANCATI SANTOLO	45
16	FAKAROS ANTONIO	44
17	PACINI FRANCESCO	43

Art. 4 – di dichiarare vincitore del concorso:

- Pistillo Alessandro

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7419 PROT. 355715 DEL 29/11/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: **Chiusura del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT di questo Ateneo – Rif. 6195/2023**

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 6195/293414 del giorno 11.10.2023 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT di questo Ateneo, pubblicata sul Portale del Reclutamento InPA il giorno 11.10.2023;

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

Richiamato il Regolamento di Ateneo per la costituzione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato emanato con DR 1130/2020 del 08/09/2020 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 282 del 15/09/2020;

Considerati gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato, tra quelli che avevano regolarmente presentato domanda di partecipazione, si è presentato per sostenere la prova scritta,

D I S P O N E:

di dichiarare deserto il concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale n. 6195/293414 del giorno 11.10.2023, pubblicata sul Portale del Reclutamento InPA il giorno 11.10.2023.

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7449 PROT. 357036 DEL 30/11/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 4117/2023

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 4117/185085 del giorno 6.07.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di matematica - MAT di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 51 del giorno 7 luglio 2023;

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Visto il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

Richiamato il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

Verificati gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di matematica – MAT di questo Ateneo, indetto con 4117/185085 del giorno 6.07.2023 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 51 del giorno 7 luglio 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome e Nome	Totale /60
1	DI TOMMASO DEBORA	58
2	BERNABE' VALENTINA	48
3	BALDI SILVIA	46
4	ZAVATTA ANITA	45

Art. 3 – di dichiarare vincitrice del concorso Di Tommaso Debora.

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7498 PROT. 359520 DEL 01/12/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso puubblico rif. 3898/2023

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 3898/185085 del giorno 6.07.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Pianificazione, Programmazione e Comunicazione - APPC di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 4 luglio 2023;

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445

-
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
- Verificati** gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Pianificazione, Programmazione e Comunicazione – APPC di questo Ateneo, avvisto pubblicato sulla G.Y. – 4^Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 4 luglio 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome e Nome	Totale /60
1	MAZZULLI FLAVIA	53
2	TRABALZINI FEDERICA	52
3	MISURACA ENNIO	51,5
4	REALE NICOLA	51
5	MARZIALETTI JOHNNY	43

Art. 3 – di dichiarare vincitrice del concorso MARZULLI FLAVIA.

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.
